COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza (Approvato dal Senato) (1665) 357

PRESIDENTE 357, 358, 359
BOZZI 359
CANULLO 358
CIANNAMEA 358
GITTI, *Relatore* 358, 359
SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 359

Votazione segreta:

PRESIDENTE 359

La seduta comincia alle 11,30.

VINCENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza (Approvato dal Senato) (1665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quie-

scenza », già approvato dal Senato nella seduta dell'8 maggio 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Gitti ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame tratta argomenti ampiamente noti a tutti i colleghi. Esso è stato approvato dal Senato con una modifica rispetto all'originario testo governativo. Tale modifica fa riferimento al termine previsto dall'articolo 1 del provvedimento, fissato nella data del 31 maggio 1980, e che nel nuovo testo slitta al 31 luglio. Com'è noto, con la legge del 20 marzo 1980, n. 75, era stato prorogato al 30 aprile 1980 il termine del 29 febbraio 1980, previsto dalla legge 6 dicembre 1979, n. 610, per la ulteriore corresponsione al personale statale dei trattamenti economici stabiliti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, non convertito in legge per scadenza dei termini. Il disegno di legge in discussione prorogava, nella sua prima dizione, quel termine alla data del 31 maggio: la modifica del Senato mira ad ottemperare alle necessità derivanti dal fatto che, sempre in quella sede, il provvedimento recante il numero 737 – approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa – non è ancora stato approvato ed è in corso di esame presso la I Commissione affari costituzionali in sede redigente.

Il disegno di legge n. 737 – com'è a tutti noto – ha assorbito le disposizioni del citato decreto-legge n. 163, non convertito in legge: per cui – alla luce anche della pausa che subiranno i lavori parlamentari a causa della prossima consultazione elettorale – la proroga al 31 luglio prevista dal Senato si rende particolarmente opportuna. Pertanto, per queste ragioni, raccomando alla Commissione l'approvazione del testo così come ci è stato trasmesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CANULLO. Dal momento che l'esame del disegno di legge n. 737 presso il Senato si sta rivelando laborioso per l'intersecarsi di interessi sindacali e di proposte governative miranti a modificare il testo licenziato dalla Camera, ritengo che la previsione di una ulteriore proroga sino al 31 luglio per la corresponsione al personale dei trattamenti economici sia più che opportuna.

CIANNAMEA. Nel dichiarare che concordo con le osservazioni svolte dal relatore, onorevole Gitti, vorrei, per inciso, richiamare l'attenzione dei colleghi sui recenti accordi intercorsi tra il Governo e i sindacati. Le notizie di stampa – sulla veridicità delle quali non sono in grado di giudicare – riportano un particolare dal mio punto di vista estremamente grave: cioè, si dice che il Governo si sarebbe impegnato a ripristinare il vecchio accordo sindacale da noi in una certa misura modificato con alcune norme approvate nel disegno di legge n. 737.

CANULLO. Il Governo si sarebbe impegnato a « ripristinarne lo spirito ».

CIANNAMEA. Sulla stampa è stato riportato il testo di un accordo intercorso tra Governo e sindacati secondo il quale il Governo si sarebbe impegnato a ripristinare il testo della legge sulla base degli accordi intervenuti precedentemente alla modifica apportata dalla Camera al disegno di legge n. 737. Se ciò fosse vero costituirebbe un grave scavalcamento dei poteri del Parlamento, in quanto la Camera ha già apportato degli emendamenti, il testo così modificato è stato trasmesso al Senato e questo potrebbe, a sua volta, apportare altri emendamenti; quindi, a meno che il Governo non sia intenzionato a presentare un nuovo disegno di legge, questo impegno a portare avanti il testo del disegno di legge n. 737 nella sua formulazione originaria mi sembra un fatto assai grave.

Concludo dichiarandomi favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.

BOZZI. Anche il gruppo liberale è favorevole alla approvazione di questo disegno di legge. Per quanto riguarda la durata della proroga prevista all'articolo 1, ho il dubbio che il Senato sia stato un po' ottimista nel ritenere che entro il 31 luglio sia possibile concludere questa vicenda, tenendo anche conto delle importanti considerazioni fatte dall'onorevole Ciannamea e del dibattito politico che ad esse potrà fare seguito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GITTI, *Relatore*. Non mi pare di dover aggiungere nulla a quanto detto nella relazione introduttiva.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rifà a quanto detto dal relatore e si dichiara favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge n. 1665.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nell'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, il termine del 30 aprile 1980 è sostituito con il seguente: « 31 luglio 1980 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente lgge, valutato in lire 270.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Modifica all'articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza (*Approvato dal Senato*) (1665).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . .	24
Voti contrari . . .	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Bertani Fogli, Bozzi, Buttazzoni Tonellato, Canullo, Cattanei, Ciannamea, Colonna, Costamagna, Galloni, Gitti, Gui, La Penna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Perantuono, Rodotà, Segni, Spagnoli, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi e Virgili.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO